

TRIBUNALE DI BARI; sentenza, 28-02-2001  
TRIBUNALE DI FIRENZE; sentenza, 08-01-2001  
TRIBUNALE DI MONZA; sentenza, 02-10-2000

(1, 2, 3) I. - La giurisprudenza di merito aveva aperto le crepe tra le quali si sono insinuate Cass. 16 marzo 1999, n. 2374, e 30 marzo 1999, n. 3096, *Foro it.*, 1999, I, 1153, con osservazioni di A. PALMIERI e R. PARDOLESI, seguite da Cass. 11 novembre 1999, n. 12507, *id.*, 2000, I, 451, con note di A. PALMIERI e di NIGRO, per ribaltare il precedente orientamento della Corte di cassazione, tendente ad ammettere la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi nel conto corrente bancario. La giurisprudenza di merito — a quella oggi riportata deve aggiungersi Trib. Roma 14 aprile 1999 e 26 maggio 1999, *id.*, 1999, I, 2370, con osservazioni di DE ROSAS (ma v., in senso contrario, Trib. Terni 16 gennaio 2001, *id.*, 2001, I, 1772, con osservazioni di A. PALMIERI) — ora si assume l'onere di dimostrare come la realtà, la storia, siano assai lontane da quanto le semplici — forse anche troppo semplici — geometrie delle citate sentenze della Cassazione avevano lasciato intendere.

D'altra parte, come credere che davvero la frequenza trimestrale della capitalizzazione degli interessi sia nata nel 1952, decisa al tavolino dei rappresentanti delle banche, convenuti una bella mattina nella sede dell'Abi di piazza del Gesù? In proposito non si richiedeva alla Corte di cassazione di procedere a chissà quali indagini (spettanti, comunque, al giudice del merito e non alla corte di legittimità, in quanto si tratta di accertare un fatto, di svolgere, cioè, un'attività istruttoria nel contraddittorio tra le parti, che, nelle vicende risolte dalle sentenze citate, è, invece mancato, con conseguente violazione dell'art. 24 Cost.: cfr., tra le tante, Cass. 24 febbraio 1983, n. 1429, *id.*, Rep. 1983, voce *Consuetudine e uso*, n. 5; 5 gennaio 1983, n. 20, *ibid.*, n. 4; 13 luglio 1977, n. 3136, *id.*, Rep. 1977, voce cit., n. 2; 25 gennaio 1975, n. 297, *id.*, Rep. 1975, voce cit., n. 1; 17 luglio 1974, n. 2130, *id.*, Rep. 1974, voce cit., n. 3; 23 marzo 1959, n. 894, *id.*, Rep. 1959, voce cit., n. 6; 25 giugno 1941, *id.*, Rep. 1941, voce cit., n. 10; 21 giugno 1940, n. 2050, *id.*, Rep. 1940, voce cit., n. 8; 19 aprile 1933, *id.*, 1933, I, 1422, che pone in relazione l'efficacia probatoria dell'uso attribuita ai giudicati con le garanzie del contraddittorio proprie del processo: col. 1423). Non si chiedeva, ad esempio, ai supremi giudici di rispondere alle curiosità sul perché nella prassi si sia affermato un anatocismo a cadenza trimestrale e non, invece, per un periodo diverso, visto che la storia ci offre una grande varietà di esempi (cfr. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, Torino, 1893, IV, 604; per un accenno ad una possibile risposta sul punto, v. le osservazioni formulate a margine di Trib. Lecce, ord. 21 ottobre 1999, *Foro it.*, 1999, I, 3637); e neppure si chiedeva loro di sapere che, sullo scorcio del XVII secolo, le prime banche «vere» — ossia enti per i quali l'attività finanziaria non era solo una delle tante attività mercantili svolte, ma la sola ammessa, caratterizzata, anzi, da un'intensa ed articolata attività di raccolta, cui corrispondevano impieghi riservati esclusivamente agli enti pubblici che di quelle banche avevano imposto la costituzione (ad esempio le città di Venezia, Amsterdam, Milano) — procedevano alla capitalizzazione trimestrale degli interessi sia nelle operazioni passive, che in quelle attive (cfr. la «memoria sulle operazioni di raccolta e di impiego del Banco di Sant'Ambrogio» del 1623, pubblicata da COVA, *Il banco di S. Ambrogio nell'economia milanese dei secoli XVII e XVIII*, Milano, 1972, 211 ss.).

Neppure le odierne sentenze del Tribunale di Bari e del Tribunale di Firenze si cimentano in ricerche antiquarie — né erano tenute a farlo —, ma almeno si fanno carico dell'onere di mostrare alla Suprema corte che, malgrado gli ambiziosi propositi enunciati in motivazione (vale la pena di ricordare che in Cass. 2374/99 si legge, a col. 1162, che il collegio è pervenuto alle conclusioni ivi enunciate «sulla base di puntuali rilievi, storici e giuridici»: si potrà consentire o dissentire con la sentenza, ma certamente non la si può accusare di falsa modestia), alcune circostanze di fatto le sono sfuggite: ad esempio, che l'anatocismo trimestrale — praticato ed ammesso in Francia per tutto il XIX secolo e contemplato espressamente in molti codici di commercio dello scorcio di quel medesimo secolo (cfr. T. GIANNINI, *I contratti di conto corrente. Critica e pratica*, Firenze, 1895; GU. BONELLI, *Della cambiale, dell'assegno bancario e del contratto di conto corrente*, Milano, rist. 1930) — era inserito già nelle condizioni generali di contratto

predisposte dall'associazione di categoria delle banche nel 1929; che in trattati di tecnica bancaria del primo novecento si faceva riferimento a tale pratica; che talune raccolte provinciali di usi la registrarono fin dalla prima metà degli anni trenta. A queste indicazioni potrebbe aggiungersi Cass. 9 maggio 1927, n. 1682, *Foro it.*, Rep. 1927, voce *Conto corrente*, n. 13, che ritenne legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte di una banca; Trib. Lecce, ord. 8 giugno 1999, *id.*, 1999, I, 2369, spec. 2373, poi, riferisce di un esempio di capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte del Credito italiano nel 1941; mentre esiste copia di un estratto conto scalare, con capitalizzazione trimestrale degli interessi, emesso dalla Banca nazionale del lavoro (filiale di Asmara) per un conto corrente negli anni dal 1940 al 1948.

Seri dubbi, però, possono avanzarsi sul fatto che questi dati possano provare l'elemento oggettivo dall'uso c.d. normativo, ossia un comportamento generale e ripetuto. Infatti, ad essi si affiancano segnali di tipo diverso, che attestano la contemporanea presenza di casi di capitalizzazione semestrale: nel 1923 la stessa Abi rilevava che «i rapporti di dare ed avere (aperture di credito, conti correnti, sovvenzioni di qualsiasi specie) si regoleranno in via ordinaria, salvo speciali pattuizioni, semestralmente, cioè al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, portandosi in conto gli interessi e le commissioni ai tassi stabiliti, le spese postali, telegrafiche *et similia*». Nel 1926 questo dato è confermato da un autore: «salvo speciali pattuizioni, le banche usano regolare gli interessi e i diritti di commissione semestralmente e cioè al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, portando la differenza risultante a debito capitale» (REZZARA, *Dell'apertura di credito in conto corrente*, Torino, 1926, 43). Una cadenza semestrale «per il computo degli interessi» è riscontrata nella fattispecie decisa da App. Ancona 8 agosto 1928, *Foro it.*, Rep. 1928, voce cit., n. 32, in cui era parte una banca. Analogamente, dalla motivazione di App. Milano 27 ottobre 1933, *Banca, borsa, ecc.*, 1934, II, 202, si apprende che, secondo il contratto di apertura di credito in conto corrente concluso tra le parti, i rapporti di dare ed avere si sarebbero regolati in via ordinaria semestralmente. Sempre nel 1934 la raccolta degli usi di Roma accenna ad una capitalizzazione semestrale degli interessi nelle operazioni bancarie. Il rapporto contrattuale, esaminato da Cass. 5 ottobre 1953, n. 3181, *Foro it.*, Rep. 1953, voce *Banca*, n. 58, e *Banca, borsa, ecc.*, 1954, II, 301, si svolge negli anni antecedenti alla guerra è regolato secondo una capitalizzazione semestrale. Nello stesso arco di tempo, e precisamente nel 1936, invece, si scrive che le banche «normalmente» inviano gli estratti conto, con connessa liquidazione del saldo, «ogni tre o sei mesi» (TORNABUONI, *Conto corrente bancario ed estratti di conto corrente*, *id.*, 1936, II, 98). In conclusione, non pare che sussistano elementi univoci nel senso della frequenza trimestrale della capitalizzazione degli interessi, almeno nell'anteguerra.

II. - Altro merito delle sentenze che si riportano, ed in particolare del Tribunale di Firenze, è quello di riflettere sul preteso elemento soggettivo degli usi. Infatti, Cass. 2374/99 ha riprodotto la struttura della consuetudine fatta propria ormai da tempo dalla giurisprudenza, seduta, però, su una nozione ancora imperniata sull'*opinio iuris*, ossia sulla convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico, posto da una norma già validamente inserita nell'ordinamento giuridico, posseduta, secondo questa risalente tesi, da quanti pongono in essere un dato comportamento che si assume come consuetudinario. Orbene, quando si intende costruire una decisione — come è lecito e doveroso attendersi dalla Suprema corte — «sulla base di puntuali rilievi, storici e giuridici» non si può pretermettere la circostanza che, ormai da diversi decenni, la dottrina più autorevole ha svolto penetranti e decisive critiche alla tesi favorevole a postulare un requisito soggettivo della consuetudine: si è, infatti, posto in luce come detta tesi implichi, in realtà, un circolo vizioso, dal momento che essa presuppone che sia già formata, come precetto di diritto, proprio quella medesima norma che il preteso requisito soggettivo dovrebbe contribuire a formare: da un lato, infatti, si afferma che la regola giuridica consuetudinaria non si costituisce se non esiste l'*opinio*; ma, dall'altro lato, l'*opinio* presuppone una regola giuridica già formata (BOBBIO, *Consuetudine* (teoria generale), voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1961, IX, 426 ss., dove si ripropone il punto di vista già formulato in *La consuetudine come fatto normativo*, Padova, 1942). L'effetto di queste critiche è stato devastante in dottrina, perché non solo ha

determinato un drastico ridimensionamento del ruolo del c.d. requisito soggettivo nella teorica della consuetudine (v., per tutti, pur nella diversità delle opinioni, PIZZORUSSO, *Delle fonti del diritto*, in *Commentario del codice civile* a cura di SCIALOJA e BRANCA, *Disposizioni sulla legge in generale*, Bologna-Roma, 1977, sub art. 1-9, 359 ss.; FRANCESCHELLI, *Consuetudine* (diritto moderno), voce del *Novissimo digesto*, Torino, 1959, IV, 320 ss.), ma ha indotto o ad ipotizzare l'esistenza di più tipi di consuetudine, aventi ciascuno requisiti diversi (SACCO, *Il diritto non scritto*, in *Trattato di diritto civile* diretto da SACCO, *Le fonti del diritto italiano. 2. Le fonti non scritte e l'interpretazione*, Torino, 1999, 43, il quale, però, non specifica come sia possibile distinguere, nel singolo caso concreto, un tipo dall'altro), ovvero a mettere in discussione la stessa consistenza dogmatica della consuetudine, nel senso che si è addirittura dubitato che essa — quando sia subordinata a requisiti «fluidi», vale a dire di incerta determinazione — si risolva sostanzialmente in uno strumento tecnico per aprire spazi di incontrollata discrezionalità del giudice (CELANO, *Consuetudini e norme sulla produzione di norme*, in *Struttura e dinamica dei sistemi giuridici* a cura di COMANUCCI e GUASTINI, Torino, 1996, 185 ss.; ma v. già un discorso analogo in HART, *Il concetto di diritto*, trad. it. di CATTANEO, Torino, 1991, 55).

Dubbi di questo genere sono tanto più meritevoli di attenzione in materia di usi «mercantili», in ordine ai quali da tempo si avverte che «non di convinzione di interessati si tratta, bensì del regolamento di interessi scaturito ... da una pratica, generale ed uniforme» (BOLAFFIO, *Leggi ed usi commerciali*, in *Il codice di commercio commentato*, Torino, 1935, I, 55). In altre parole, a leggere le ultime sentenze della Suprema corte in tema di uso c.d. normativo, si ha netta la sensazione che invano generazioni di giuscommercianti si sono affannate a spiegare che, alla base degli usi mercantili (ma si tratta di valutazioni che potrebbero estendersi alle origini di tutto il diritto consuetudinario: cfr. ASTUTI, *Consuetudine* (diritto intermedio), voce del *Novissimo digesto*, Torino, 1959, IV, 310 ss.), non si cela l'imperscrutabile *Volksgeist*, immaginato da Puchta al seguito delle suggestioni romantiche dello *Sturm und Drang*, ma solo banali contratti: «l'uso commerciale è un elemento tipico di tutti i contratti della medesima specie, il sedimento di clausole originariamente pattuite» e destinate ad essere successivamente recepite nella legge (v., ad es., GOLDSCHMIDT, *Storia universale del diritto commerciale*, prima traduzione italiana a cura di POUCHAIN e A. SCIALOJA, Torino, 1913, 124 ss.; BOLAFFIO, *op. cit.*, 51 ss.; PAVONE LA ROSA, *Consuetudine* (usi normativi e negoziali), voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1961, IX, 513; GALGANO, *Storia del diritto commerciale*, Bologna, 1980, 37 ss.; ID., *Diritto commerciale*, voce del *Digesto comm.*, Torino, 1989, IV, 345 ss.).

Di tutto ciò sembra aver tenuto conto il Tribunale di Firenze, che infatti ha stemperato il requisito soggettivo dell'uso nel generico convincimento di porre in essere comportamenti giuridicamente consentiti.

III. - Le sentenze che si riportano, poi, integrano l'analisi della Corte di cassazione e di parte della dottrina, osservando — al pari delle decisioni del Tribunale di Roma prima richiamate — che una forma di anatocismo è prevista dal codice nel conto corrente ordinario senza il rispetto delle condizioni poste dall'art. 1283 c.c. e senza vincolo alcuno alla frequenza della capitalizzazione. Richiamare l'attenzione sul conto corrente ordinario è importante perché permette di dubitare della qualità di norma «di ordine pubblico», talvolta assegnata all'art. 1283 c.c. onde dedurne l'inderogabilità almeno per quanto riguarda la periodizzazione minima semestrale per la produzione di interessi su interessi (v., ad es., SIMONETTO, *Interessi* (dir. civ.), voce dell'*Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1989, XVII, 6; DOLMETTA, *Per l'equilibrio e la trasparenza delle operazioni bancarie*, in *Banca, borsa, ecc.*, 1992, I, 375 ss., 379; GINEVRA, *Sul divieto di anatocismo nei rapporti tra banche e clienti*, *id.*, 1999, I, 401 ss.): l'art. 1283 c.c. non può, invece, possedere una tale posizione centrale nel sistema, dal momento che nello stesso impianto codicistico si rinvencono norme, per l'appunto quelle relative al conto corrente ordinario, che dettano una disciplina diversa da quella posta dalla presunta norma di ordine pubblico e — a ben vedere — non vi è alcun elemento obiettivo che possa giustificare la costruzione del rapporto tra le due discipline come di regola (l'art. 1283 c.c.) ed eccezione (il conto corrente ordinario).

Di qui, però, a ritenere che la normativa sul conto corrente ordinario possa essere applicata disinvoltamente al conto corrente bancario, ne corre. Non tanto perché — come si esprime dottrina autorevole — il conto corrente ordinario «non ha nulla in comune con il conto corrente bancario ... tranne forse una lontanissima parentela storica» (FERRO LUZZI, *Lezioni di diritto bancario*, Torino, 1995, 132): infatti, è stato dimostrato che, per estendere l'art. 1831 c.c. (che permette la capitalizzazione periodica degli interessi secondo la frequenza prevista dal contratto), non sarebbero necessari approfondimenti dogmatici complessi, essendo, invece, sufficiente riflettere sul fatto che l'art. 1831 c.c. sarebbe necessariamente postulato dall'art. 1832 c.c., in quanto, stabilito che un estratto conto bisogna pur mandarlo, occorre precisare quando mandarlo e a che fine: domande alle quali risponde per l'appunto l'art. 1831 c.c. (PEREGO, *L'art. 1831 c.c. e il contratto di conto corrente bancario*, in *Contratti*, 1999, 854 ss.). Sennonché, ciò che impedisce di chiudere questo ragionamento è l'osservazione che questa funzione integrativa dell'art. 1832 c.c. è ormai svolta dall'art. 119 del testo unico, che interviene proprio sui tempi dell'emissione dell'estratto conto, escludendo, sotto tale profilo, l'operatività della norma codicistica: in altre parole, la cadenza dell'estratto conto nel conto corrente bancario non è più scandita né dall'art. 1831 c.c., né dal contratto, né dagli usi, ma è ormai annuale, salva diversa scelta del cliente, secondo quanto disposto dall'art. 119 del testo unico.

La verità è che la trafelata rincorsa di una parte della dottrina e della giurisprudenza ad una norma di legge da contrapporre all'art. 1283 c.c. è inutile. Ciò, non già perché nella specie non vi sia anatocismo in senso tecnico, secondo la tesi di FERRO LUZZI, *op. cit.*, 162, recentemente ribadita in *Giur. comm.*, 2001, I, 5: contro questa prospettazione è possibile obiettare che la produzione di interessi su interessi non incide sul conto corrente bancario per la parte in cui la banca, in applicazione di detto contratto, paga e riscuote per conto del cliente, ossia non attiene al ruolo strumentale al sistema dei pagamenti svolto dal contratto in discorso in virtù della disponibilità per il correntista delle somme risultanti a suo credito: art. 1852 c.c. Piuttosto, la produzione di interessi su interessi riguarda il rapporto di provvista, che necessariamente accede al contratto di conto corrente; riguarda, in altre parole, quei contratti — di deposito o di apertura di credito —, che, regolati in conto corrente (v. ancora l'art. 1852 c.c.), sono caratterizzati dal fatto che un soggetto fruisce dei capitali posti a sua disposizione da un altro soggetto e gliene corrisponde il corrispettivo sotto forma di interesse (art. 821 c.c.), il quale, a sua volta, periodicamente viene portato a capitale, dando luogo, per l'appunto, ad una indubbia fattispecie di anatocismo.

Quel che rende inoperante l'art. 1283 nella fattispecie in esame è la semplice circostanza che questa norma ha esplicitamente ad oggetto l'inadempimento del debito di interessi; essa, in altre parole, non ha la pretesa di disciplinare tutte le ipotesi possibili di produzione di interessi su interessi, ma solo quella che ha luogo a margine dell'interesse «scaduto», ossia allorché l'obbligazione pecuniaria, avente ad oggetto gli interessi semplici, non sia stata adempiuta; ipotesi, quella appena descritta, che nulla ha a che vedere con l'anatocismo che si verifica nei casi esaminati dalla giurisprudenza passata in rassegna (si intravede l'adesione a questa tesi nella citata nota di Ginevra), nei quali l'interesse composto concorre semplicemente a determinare il corrispettivo pagato da una parte per la fruizione di capitali altrui.

La mancata percezione dei profili sistematici appena accennati impedisce di aderire alle sentenze sopra riportate laddove esse tentano di pervenire alla soluzione opposta a quella fatta propria dalla recente Cassazione, battendo al tempo stesso le strade dell'art. 1283 c.c. e del conto corrente ordinario senza rendersi conto che, a ben vedere, nessuna delle due può condurre ad una soddisfacente sistemazione della complessa materia.

G. LA ROCCA

--- Estremi documento ---

**Archivio:** foro italiano

**Tipo documento:** nota a sentenza

**Vai a:** sentenza 1, sentenza 2, sentenza 3, nota a sentenza

**Voci e sottovoci Repertorio:**

Contratti bancari [1720]

*Anatocismo*

*Conto corrente*

*Usi*

**Autore:** G. La Rocca

**Giudicante:** TRIBUNALE DI BARI; sentenza, 28-02-2001

**Magistrati:** Giud. Cirillo

**Parti e avvocati:** Barbieri e altro (Avv. De Vivo) c. Banca di credito cooperativo di Conversano (Avv. Marangelli).

**Giudicante:** TRIBUNALE DI FIRENZE; sentenza, 08-01-2001

**Magistrati:** Giud. Zazzeri

**Parti e avvocati:** Fioravanti (Avv. Bottari) c. Cassa di risparmio di Firenze (Avv. Pezzati).

**Giudicante:** TRIBUNALE DI MONZA; sentenza, 02-10-2000

**Magistrati:** Giud. Laub

**Parti e avvocati:** Soc. L.C. Casseti e altro (Avv. Sala) c. Banco di Desio e della Brianza (Avv. E. e M.E. Cirillo).

**Nella rivista:** anno 2001, parte I, col. 2361